

Prefazione

Come sottolinea Mirko Altimari nelle pagine di esordio della sua monografia, il rapporto fra linguaggio e diritto è ineliminabile, poiché la manifestazione di volontà, suscettibile di acquisire “forza di legge” fra le parti (art. 1372 c.c.), non può che essere resa da chi conosce la lingua in cui si esprime, di modo che non deve sorprende se fra le prime manifestazioni del “volgare” che si conservano in forma scritta si annovera un testo nel quale, riportando la testimonianza resa da chi, ignorante del latino ma a conoscenza dei fatti rilevanti ai fini del maturare dell’usucazione, dichiara, utilizzando le parole che il giudice esattamente riporta, che l’abbazia di S. Benedetto presso Capua detenne in possesso per trent’anni certi terreni.

In questo senso, e in via generale, appare evidente che il traffico giuridico degli affari procede più speditamente (e senza il rischio di errori o incomprensioni) quando entrambe le parti di una relazione sono in grado di padroneggiare la lingua in cui si esprimono e, quindi, di comprendere sino in fondo il significato degli accordi che stipulano e delle obbligazioni che assumono.

Come l’A. si preoccupa di segnalare nella sua introduzione, ripercorrendo brevemente la legislazione dello stato sabauda, già nell’Ottocento è diffusa la preoccupazione di assicurare un riconoscimento agli idiomi delle tante comunità alloglotte che, quando si è consolidata la forma moderna dello stato nazionale, sono rimaste per così dire intrappolate nei confini nazionali.

Esemplare, in questo senso, è la rivendicazione degli ungheresi che nel 1867, a seguito dei moti popolari risalenti a quasi vent’anni prima, riescono a determinare il sorgere di una propria entità, collegata ma distinta dai rimanenti domini degli Asburgo, senza tuttavia mai mettere in discussione la posizione del monarca, ormai trasformato in un Re-Imperatore.

Ma non per tutte le minoranze il percorso di emancipazione è così diretto, specie ove si tratti di piccoli gruppi che, per varie ragioni, non sempre appaiono interessati a riunirsi ad altre comunità vicine, che pure parlano una medesima lingua.

Anzi assai più acuta appare in questi casi l’esigenza di una tutela delle minoranze, mentre non mancano legislazioni dove l’assenza di una lingua comune indirizza le istituzioni verso forme di pluri-linguismo (è il caso di Belgio, Canada, Svizzera e Spagna, fatti oggetto di puntuale analisi nella parte II del capitolo secondo del volume), a conferma che gli elementi aggregatori di uno Stato spesso sono differenti rispetto alla comunanza di uno stesso idioma e che la

pacifica coesistenza di gruppi diversi (e che non sempre comunicano direttamente fra loro) può essere sempre possibile, anche senza imporre rinunzie troppo grandi ai singoli sul piano della loro socialità.

La lingua viene così a perdere lo *status* di elemento che caratterizza in modo assoluto la cittadinanza, a mente della tutela assicurata a queste comunità, mediante norme apposite, che possono sia prendere la forma di un divieto di discriminazione, sia garantire una posizione di specialità.

In questo secondo caso, come segnala l'A., si tratta di un insieme di misure che, al pari delle "azioni positive" previste in altri ambiti per combattere le discriminazioni, si prefiggono la tutela della diversità, così da mettere al riparo la società da una tendenza all'omologazione che non può che preoccupare, alla luce proprio dell'esperienza storica del secolo scorso.

In questa nuova dimensione, la lingua diviene però un fattore ambiguo da proteggere, come rileva l'A., a ragione del rischio di indebiti privilegi e dell'esigenza di facilitare la comunicazione e gli scambi (non solo giuridici) fra la popolazione, mentre la padronanza di un certo idioma può giustificare limiti alla libera circolazione dei lavoratori ad elevata professionalità, subordinati o autonomi.

Ed è negli ambiti che si sono ora sommariamente descritti che si colloca l'ampia ricerca di Mirko Altamari che, dopo aver ricostruito nel primo capitolo il mosaico di fonti e di esperienze che caratterizzano un settore mai fino ad ora studiato in forma monografica, si dedica nel successivo capitolo, ad approfondire la "questione della lingua" in seno alla normativa dell'Unione europea.

Ed invero, in assenza di una lingua veicolare comune a tutti i popoli, e non esclusiva solo di alcuni Stati, la differenza linguistica diventa un elemento che va tutelato al fine di attribuire all'Unione un ruolo residuale, attento alla tutela delle singole identità nazionali (artt. 4 e 5 TUE).

In questa prospettiva, come si dimostra nelle dense pagine, dove l'A. si sofferma sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la tutela della lingua diventa un elemento essenziale per realizzare la coesistenza pacifica di Stati, che fanno dei rapporti commerciali il principale elemento di unificazione istituzionale.

Ed è in questa prospettiva che la tutela delle comunità alloglotte si estende anche sul piano dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, in relazione sia alle barriere all'ingresso, presenti soprattutto nel settore del lavoro pubblico (a ragione delle speciali professionalità che in quell'ambito si esprimono), sia alle forme di rappresentanza sindacale, a fronte del timore che il carattere nazionale delle organizzazioni possa relegare nell'indifferenza problemi e questioni che hanno invece un rilievo importante, pur se circoscritto a determinati territori.

Nel capitolo terzo l'A. si dedica, infine, a trattare i temi e le questioni che sono emerse intorno alla differenza linguistica e alle possibili discriminazioni

che, in conseguenza di essa, i lavoratori possono subire in seno all'ordinamento italiano.

I risultati cui giunge spingono verso una rimeditazione dello *status* di protezione, poiché, in virtù del modificarsi sia dei sistemi di comunicazione globale, sia della composizione della popolazione residente, oramai profondamente rinnovata a seguito dei plurimi apporti giunti dai vicini paesi africani e dal resto del mondo, il tema della lingua sta diventando, in Italia al pari che in tutto l'Occidente industrializzato, una questione di chiarezza e di trasparenza nella comunicazione (di modo che si registra il moltiplicarsi di forme di mediazione linguistica e culturale per quei profili di disciplina che richiedono la cooperazione di tutte le parti del rapporto).

Questa evoluzione, che va di pari passo con il rafforzarsi di un modello che sempre più ammette ed anzi incoraggia opzioni individuali nell'esecuzione del contratto di lavoro, richiede attenzione verso le minoranze e rispetto nei confronti della differenza.

Si tratta, ovviamente, di un modello peculiare, ma che può guidare l'evoluzione della coscienza sociale nella direzione di un reale e sentito contrasto alle discriminazioni, per la sua capacità di mostrare inclusività, parificando le opzioni sul piano delle possibilità.

Vincenzo Ferrante

Milano, Università Cattolica, 26 maggio 2025